



Proposta Ufficio Viabilità n. 2787/2020

Ordinanza n. 331 del 10/11/2020

Oggetto: S.P. N°114"DI CARCEGNA"ORDINANZA PER ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 40 KM/H DAL KM.1+700 AL KM.3+000 E SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso che;

- la strada provinciale n.114"DI CARCEGNA", è classificata strada locale di tipo "F", seguendo un tracciato extraurbano.
- Le caratteristiche funzionali, geometriche e piano altimetriche (ridotta larghezza della carreggiata, presenza di opere d'arte a ridosso della strada, presenza di canali laterali) impongono l'adozione di provvedimenti limitativi della velocità e della libera circolazione lungo i due sensi di marcia contrapposti

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza agli utenti della strada, procedere ai sensi di quanto disciplinato dall'art.6 comma 4 a disporre di un limite di velocità di 40 km/h e senso unico alternato a vista con l'ordinanza di cui all'art.5 comma 3 che si allega in copia e resa nota al pubblico e l'apposizione dei segnali verticali di cui all'art.39 del Nuovo Codice della strada approvato con D.lgs 285/92 e s.m.i.

1. visto l'art. 6 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285;
2. visto l'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977 n° 616

ORDINA

che venga istituito:

- il limite di velocità di 40 km/h sulla S.P.n.114"DI CARCEGNA" nel tratto compreso tra le progressive dal km.1+700 al km.3+000 e senso unico alternato a vista

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritti segnali stradali da parte di questa Amministrazione Provinciale, secondo le prescrizioni del Codice della strada, la stessa viene pubblicata all'albo della Provincia e dei Comuni interessati, ed inviata a mezzo PEC;

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Novara;

- alla Polizia Stradale di Novara
- al Comando Carabinieri di Novara
- ai Vigili del Fuoco di Novara
- all’Emergenza Sanitaria 118 Novara
- al Comune di Miasino
- al Comune di Ameno
- monitoraggio@5t.torino.it
- gestione.eventi@cciss.i
- all’ UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO
- AI 3^ REPARTO STRADE
- ALL’ UFFICIO DI POLIZIA STRADALE PROV.LE
- ALL’UFFICIO TRASPORTI

Le attività esercitate dovranno essere conformi a quelle consentite dalle disposizioni normative nazionali e della Regione Piemonte in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

_____Gli operatori dovranno inoltre adottare idonee misure di sicurezza e utilizzare le attrezzature conformi alle normative vigenti ed gli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte a sensi della Legge 6 dicembre 1971 n.1034 o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni (DPR 1199/1971).

IL DIRIGENTE TECNICO
(RAVARELLI ALBERTO)
sottoscritto con firma digitale